## Consiglio Nazionale Geologi.it

Circolari

A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 21 aprile 2009 Rif. P/CR.c/1849

## CIRCOLARE N° 298

OGGETTO: Posta elettronica certificata

Il decreto legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale" prescrive all'art. 16, comma 7, che "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".

Il successivo comma 8 dello stesso articolo 16) prescrive che anche le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli Ordini e Collegi nazionali, istituiscano una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) per ciascun registro di protocollo, dandone comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica .

Al riguardo l'EPAP ha inviato una nota, che si allega alla presente, in cui comunica la possibilità per tutti gli Ordini e gli iscritti alla Cassa di attivare, senza alcun costo, una casella di PEC.

Si invitano, pertanto, gli Ordini a dotarsi della casella di PEC ovvero, secondo le previsioni del comma 6 dello stesso art. 16, "analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali" e a divulgare l'iniziativa tra gli iscritti, tenuto anche conto che l'utilizzo della PEC è da considerare come risparmio di gestione; infatti il successivo art. 9 prevede che "le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo".

IL PRESIDENTE Pietro Antonio De Paola

All.: n° 2

- Nota informativa dell'EPAP n. 18.470/08

- Art. 16 della legge 28 gennaio 2009 n. 2